



Relazione al Progetto di Legge "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA E DIRITTO CIVILE"

Con il presente progetto di legge si intendono predisporre strumenti di diritto processuale e sostanziale per agevolare nei contratti di locazione finanziaria il recupero del bene, per semplificare l'attività di riscossione dei crediti. Sono inoltre stati predisposti interventi sulle garanzie.

L'articolo 1 coordina l'articolo 148 della LISF con la normativa vigente in materia di acquisto degli immobili situati nel territorio sammarinese da parte dei forensi, semplificando così le relative transazioni.

L'articolo 2 del progetto di legge coordina ed armonizza la disciplina del c.d. patto marciano contenuta nello *ius commune*, con le normative fiscali, processuali e concorsuali.

Il patto marciano è un istituto che trova la sua fonte nell'elaborazione svolta dalla dottrina del diritto comune a commento del pertinente luogo del Digesto giustinianeo (D. 20, 1, 16, 9: "Il dare in pegno od ipoteca può farsi così, che se fra il tempo determinato non siasi pagata la somma, abbia il possesso della cosa con diritto di compratore da valutarsi allora a giusto prezzo: poiché in questo caso sembra essere la vendita in una certa maniera condizionale: e così rescrissero Severo ed Antonino Imperatori"): si tratta, in sostanza, di una vendita a scopo di garanzia (come emerge dal riferimento al pegno ed all'ipoteca, cui viene ad essere assimilata), lecita in quanto la stima del bene (per determinare il "giusto prezzo") permette di contemperare i diritti del debitore con quelli del creditore, e, contemporaneamente, di assicurare la parità di trattamento con tutti gli altri creditori, senza, pertanto, incorrere nella nullità che è comminata per il patto commissorio, con il quale, invece, si conviene puramente e semplicemente che in caso di inadempimento, la proprietà del bene dato in garanzia si trasferisca al creditore, a prescindere dal rapporto tra il debito garantito ed il valore del bene dato in garanzia. E costituisce un fenomeno assai conosciuto quello delle vendite a scopo di garanzia in frode del divieto del patto commissorio, che sono, pertanto, invalide.

La dottrina del diritto comune ha osservato, a commento del luogo sopra richiamato, e quasi parafrasandolo, che tra i patti che possono essere aggiunti alla costituzione della garanzia vi è quello, lecito, che in caso di inadempimento, il creditore acquista la proprietà "pagando il giusto prezzo" ("efficace è quel patto che, non venendo pagato il debito, il creditore, od il fideiussore se paga, abbia comperato il pegno a giusto prezzo": J. Voet, Commento alle Pandette, Lib. XX, tit. I, n. 21): è, appunto, la situazione che si verifica con il patto marciano, ove il "giusto prezzo" è stabilito a mezzo della stima "indipendente".

Alcuni Paesi Europei a diritto codificato hanno riformato integralmente la disciplina delle garanzie, svincolandola dal divieto del patto commissorio, per approdare a soluzioni che consentono al debitore di continuare ad usare il bene dato in garanzia ed al creditore di acquisire immediatamente la prelazione e, in caso di Inadempimento, di realizzare la garanzia in maniera sollecita, evitando le vendite coattive, che costituiscono intralci burocratici, senza recare alcun vantaggio al debitore ed al creditore (in ragione degli inevitabili ribassi). L'ordinamento sammarinese ha già invece un sistema adequato.

La vendita alla quale è apposto il patto marciano è sottoposta alla condizione sospensiva dell'inadempimento del debitore: l'efficacia del contratto e, quindi, l'acquisto della proprietà del bene da parte del creditore si verificherà automaticamente all'avveramento della







condizione, al valore attribuito al bene a mezzo di apposita perizia, con il diritto del debitore a vedersi corrisposta l'eventuale differenza tra il debito ed il valore di stima.

La stima, pol, deve essere fatta al momento in cui si verifica la condizione, ed in contraddittorio con i soggetti interessati, dal perito nominato dal giudice se le parti non lo abbiano concordemente individuato, ed il progetto di legge, tenuto conto del fatto che, se si tratta di immobili, deve necessariamente farsi riferimento alle condizioni di mercato sammarinesi, ribadisce che l'incarico peritale debba essere affidato ad un soggetto iscritto negli apposito albi professionali sammarinesi.

Il progetto di legge chiarisce, poi, che l'alienazione può avere luogo anche a favore di una società controllata autorizzata alla gestione dei diritti reali immobiliari, ancorché diversa dal creditore, evitando, in tal modo, il doppio trasferimento al verificarsi della condizione, e specifica che il patto marciano può essere convenuto anche successivamente alla conclusione del contratto di finanziamento, qualora le parti procedano alla modificazione.

Particolare attenzione viene dedicata alla determinazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'avveramento della condizione, evitando la valutazione discrezionale dei presupposti da parte del creditore e ponendo particolare attenzione ai contratti garantiti da immobili adibiti ad abitazione.

Seguono disposizioni di coordinamento con la disciplina dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

L'articolo 3 disciplina le formalità per la pubblicità del patto marciano qualora il bene sia iscritto in pubblici registri, indicando gli elementi che devono essere resi pubblici.

In proposito, **le disposizioni transitorie di cui all'art. 13** delegano il Congresso di Stato a dettare termini, condizioni e modalità per l'applicazione delle suddette disposizioni (di cui all'articolo 2 e di cui all'articolo 3) anche nell'ambito delle procedure giudiziarie volte al recupero del credito già pendenti (*melius*, che saranno pendenti alla data dell'entrata in vigore del emanando Decreto Delegato). Ciò affinché dette disposizioni possano - anche sulla scorta dei principi comunitari dettati dalla Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014, n. 135 - spiegare appieno i propri effetti deflattivi del contenzioso, tramite un adeguato coordinamento fra lo strumento di autotutela rapido ed efficace in esse disciplinato, da un lato, e le regole che governano le procedure giudiziarie di recupero del credito già pendenti, dall'altro lato. È altresì previsto un meccanismo di equo contemperamento tra l'interesse del creditore ad avvalersi del superiore strumento di autotutela e la posizione dei debitori che vedranno applicato tale istituto nell'ambito delle procedure già in precedenza avviate nei loro confronti. Infatti, a favore di questi ultimi, i creditori procedenti dovranno riconoscere specifiche rinunce o concessioni, favorendo così la concessione - ai debitori onesti – di una seconda possibilità.

Siffatto intervento, nei termini di cui sopra, pare indispensabile per realizzare un allineamento reale ed effettivo con quanto indicato dal Fondo Monetario Internazionale che, in merito alla auspicata maggior efficienza dei meccanismi di recupero dei crediti, rileva come sia fondamentale l'introduzione di nuove norme volte e rendere più celeri tali procedure. Viepiù che, anche oltre confine, si è autorevolmente affermato che le inefficienze e i ritardi delle amministrazioni pubbliche e della giustizia civile costituiscono uno dei fattori determinanti per le prospettive future di stabilità degli Stati. È dunque necessario che queste specifiche previsioni siano rese altresì applicabili ai rapporti giuridici (e comunque agli NPL), con una chiara disciplina delle modalità di attuazione/esecuzione, al pari di quanto avvenuto in altri ordinamenti comunitari in applicazione della Direttiva 2002/47/CE (cd. Direttiva Collateral), dettata in tema di contratti di garanzia finanziaria e già recepita a San Marino, in forza della Convenzione Monetaria del 27 marzo 2012. Vista la rilevanza sistemica per San Marino degli











NPL e l'invito delle Autorità Internazionali alla loro rapida risoluzione, occorre favorire l'applicazione di tali nuove misure già con effetto ai rapporti giudiziali pendenti, recuperando in parte il ritardo accumulato rispetto ad altri ordinamenti, che vi hanno proceduto da tempo (nel vicino ordinamento italiano, già nel luglio del 2016 è entrata in vigore la legge 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico nuove forme di diritto reale di garanzia a tutela dei creditori, tra cui il "patto marciano").

L'articolo 4 introduce la c.d. "revocatoria semplificata" per gli atti di alienazione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, stabilendone l'inefficacia nei confronti del creditore, che può procedere all'espropriazione forzata del bene direttamente nei confronti del terzo acquirente, senza agire in giudizio con l'azione revocatoria, annotando il decreto di pignoramento nei pubblici registri entro un anno dalla trascrizione dell'atto di alienazione. La legge attribuisce una presunzione di frode agli atti di alienazione compiuti dal debitore a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, evitando che il creditore debba instaurare un ordinario giudizio di cognizione. Si ricorda che il significato del termine "alienazione" è stato precisato dalla giurisprudenza, facendo riferimento alla definizione datane da una Costituzione dell'imperatore Giustiniano (C. 4, 51, 7), e comprende, per la parte che interessa (alienazioni "gratuite"), ad esempio, donazioni, remissioni di debito, cessioni in antiparte.

Il debitore e il terzo acquirente assoggettato all'esecuzione possono presentare opposizione all'esecuzione, contestando l'esistenza del consiliaum fraudis da parte del debitore.

Viene introdotta una procedura semplificata e particolarmente celere, che si conclude con una sentenza che il gludice deve depositare nei successivi venti giorni, l'appello, inoltre, non ha effetto sospensivo dell'esecuzione.

L'articolo 5 integra l'elenco dei titoli idonei ad avviare la procedura sommaria documentale; il secondo comma precisa che gli estratti delle scritture contabili dei soggetti che esercitano attività riservate, per essere posti a fondamento della procedura sommaria documentale devono contenere chiaramente l'importo del credito, escludendo rilevanza, pertanto, ai piani di ammortamento o di rientro, dai quali tale importo non risulta: rimane comunque fermo il rilievo di ogni scrittura privata che, contenendo obbligazioni pecuniarie, non rientra tra quelle espressamente indicate, secondo quanto stabilito dagli Statuti.

L'articolo 6 modifica l'articolo 37 della legge ipotecaria, indicando tra i titoli sulla base dei quali può essere iscritta l'ipoteca giudiziale "il documento posto a fondamento della procedura sommaria documentale" ed i "decreti contenenti gli ordini di pagamento emessi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 20 maggio 1985 n. 63".

Quanto al punto 4 la legge elimina ogni possibile confusione in ordine alla natura ed alla funzione della procedura sommaria, che non è assimilabile al decreto ingiuntivo italiano (il quale dà luogo ad un procedimento a cognizione sommaria che si conclude con l'emissione da parte del Giudice di una ingiunzione di pagamento, salva l'opposizione), in quanto la procedura sammarinese è propedeutica ad attribuzione del valore di titolo esecutivo al documento posto alla base: non vi è alcun ordine di pagamento da parte del giudice, ma, in difetto dell'opposizione "al documento", questo è il titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, ed il decreto del giudice non contiene alcuna ingiunzione, ma assegna semplicemente il termine al debitore per presentare l'opposizione: in coerenza con la natura di titolo esecutivo del documento è questo che costituisce il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca.



Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino segreteria finanze@gov sm · www.finanze.sm T +378 (0549) 882 66; F +378 (0549) 882 244





Quanto al punto 5, si tratta del coordinamento necessario in conseguenza dell'estensione alla procedura sommaria documentale opposta, del disposto dell'articolo 9 della Legge n. 63 del 1985.

L'articolo 7, al fine di evitare che, attraverso opposizioni aventi fini meramente dilatori, il creditore possa subire ritardi nel conseguimento del titolo esecutivo, riconosce al giudice il potere di emettere un decreto provvisoriamente esecutivo con il quale viene ordinato il pagamento delle somme non contestate (l'articolo 9, comma 1 della Legge n. 63 del 1985 prevede che: "Il Commissario della Legge, dietro apposita istanza di parte, può disporre, in ogni stato del giudizio, per mezzo di decreto inappellabile e provvisoriamente esecutivo, il pagamento di somme non contestate"), e, in caso di inadempimento, autorizza il creditore a procedere direttamente all'esecuzione forzata.

L'articolo 8 interviene per rimediare ad alcuni problemi evidenziatisi nello svolgimento del processo ordinario quando, a seguito di rinuncia al mandato da parte del difensore, risulta impossibile notificare alla parte il decreto con cui le è concesso il termine per provvedere alla sostituzione, ovvero la sentenza: attualmente il processo rimane sospeso nel primo caso, mentre nella seconda ipotesi si dilatano i termini per la formazione del giudicato. Si stabilisce che, decorso il termine di 60 giorni dalla infruttuosa notifica, questa viene validamente effettuata ad valvas Palatii.

Il comma 2 rimedia alle problematiche emerse a seguito di quanto stabilito da un recente orientamento giurisprudenziale d'appello, che, interpretando innovativamente la disposizione sull'elezione di domicilio della parte, ha affermato che questa vale solo per il giudizio di primo grado, costringendo l'appellante a notificare l'atto d'appello direttamente alla parte, di cui, quasi sempre negli atti non è indicato l'indirizzo, comportando ritardi considerevoli nella definizione dei giudizi.

L'articolo 9 consente l'annotamento nei registri immobiliari non solo – come è ora – dei verbali di pignoramento, ma anche dei decreti con i quali il pignoramento è autorizzato, facendo retroagire gli effetti della pubblicità dichiarativa, costituendo in mala fede il terzo acquirente i beni di proprietà del debitore successivamente all'annotamento. Si tratta di una disposizione che è anche necessaria a fini di coordinamento con l'articolo 4 sulla revocatoria semplificata.

L'articolo 10 elimina l'impignorabilità delle pensioni e delle indennità stabilita dall'articolo 66 della Legge n. 15 del 1983, mantenendo, comunque, la funzione assistenziale alla quale devono assolvere, garantendo al debitore il percepimento di somme pari all'importo della pensione sociale aumentato della metà. Atteso, infatti, l'importo attuale di alcune pensioni, l'integrale sottrazione delle stesse agli atti esecutivi, determina una discriminazione con i lavoratori subordinati, ai quali può essere prelevato il quinto dello stipendio ed un indebito vantaggio per il pensionato che può continuare a godere del suo tenore di vita, senza far fronte al debiti contratti.

L'articolo 11 rimedia alla più volte evidenziata inefficienza dell'attuale procedimento di vendita coattiva, trasferendo la gestione delle vendite all'asta al Servizio di Esattoria.

L'articolo 12 ribadisce il principio per cui anche nell'ambito delle operazioni di fusione, scissione o cessione di attivi e passivi le garanzie che assistono i rapporti giuridici che fanno

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni — Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino segreteria finanze@gov.sm - www.finanze.sm T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244





parte del patrimonio delle società che partecipano a tali operazioni non si estinguono fatto salvo il caso in cui si verifichi l'estinzione del rapporto principale garantito.

L'articolo 15 con riguardo a quanto disposto al comma 2 che consente al creditore di chiedere, nelle procedure esecutive e nelle procedure di distractio pendenti alla data in entrata in vigore di questa legge, l'assegnazione in via diretta del bene al valore di stima, si vuole comunque consentire l'assegnazione libera da vincoli con la tutela, al contempo dei diritti dei terzi privilegiati o ipotecari i cui crediti siano in bonis. Nell'ambito della procedura, dunque, dovranno essere "congelate" le somme a tutela dei privilegi e dei vincoli ipotecari in bonis per la durata degli stessi nel rispetto del grado dei privilegi presenti e del valore di stima del bene.

L SEGRETARYO DI STATO